

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4029 del 07/08/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI - Rinnovo di concessione per occupazione di terreno demaniale del cavo Maretto in comune di Parma (PR) - Richiedente Condominio Bergonzi - Pratica 30169/2021 - Procedimento PR06T0040
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4145 del 04/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la Determina Regionale n. 7052 in data 01/07/2010 con cui il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – STB ha rilasciato fino al 30/06/2022 al Condominio di via Bergonzi 28 la concessione per occupazione con tombinamento di area demaniale del cavo Mareto in comune di Parma (PR) ai riferimenti catastali Sezione E Foglio 47 fronte Mappali 247-347-376-380-383-384-386;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 03/11/2021 registrata al PG/2021/168990 del 03/11/2021 con cui la Sig.ra Alessandra Pellinghelli, c.f. PLLLSN71M63L746U residente nel comune di Collecchio (PR) persona titolata alla firma degli atti del Condominio Bergonzi c.f. 92145450349, ha richiesto il rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua cavo Mareto, individuata alla Sezione E Foglio 47 fronte Mappali 347, 376, 380, 383, 384 e 541 del comune di Parma (PR), per tombamento ad uso cortilivo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 330 del giorno 24/11/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO

- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,
- l'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PG/2023/119759 del 10/07/2023), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,
- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 13/11/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 714,00 in relazione al rilascio della concessione Determinazione n. 7052 del 01/07/2010;
- quanto dovuto di residuo per i canoni degli anni 2018-2022 pari a € 1515,45 in data 03/08/2023;
- il canone per l'annualità 2023 la somma corrispondente ad una mensilità di € 366,60 in data 03/08/2023;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **Condominio Bergonzi c.f. 92145450349** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **cavo Maretto**, di circa m 150 esita in località Vicofertile, in comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sezione E "San Pancrazio Parmense" Foglio 47 fronte Mappali 347, 376, 380, 383, 384 e 541, a scopo tombamento ed uso cortilivo, codice pratica **PR06T0040**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per anni 1 dall'emissione della Determina di concessione;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla concessionario in data 24/07/2023 (PG/2023/135262 del 03/08/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€ 366,60**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà

effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;

6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € **714,00**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Condominio Bergonzi c.f. 92145450349** (cod. pratica PR06T0040).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua cavo Maretto individuata alla Sezione E Foglio. 47 fronte Mappali 347, 376, 380, 383, 384 e 541 del comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 150 m è destinata ad occupazione con tomabamento ad uso cortilivo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a € 366,60, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite il circuito dei pagamenti PagoPA della Regione Emilia-Romagna pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 714,00 in relazione al rilascio della

concessione DET 7052 del 01/07/2010 . L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per anni 1 dall'emissione della Determina di concessione

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

3. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
4. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica
5. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico ricevute con protocollo PG/2023/119759 del 10/07/2023 emesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

aopr@cert.arpa.emr.it

(Ns. Rif. Prot. 08/11/2021.0060732.E)

Si segnala inoltre che durante il sopralluogo dell'11/11/2021 è stata verificata la presenza, poco a monte del tratto tominato, di un grosso tubo (per irrigazione??) che attraversa l'intera sezione del Canale Maretto, come evidenziato dalla FOTO allegata: tale tubazione, ancorché abusiva, genera problematiche idrauliche al passaggio delle acque, nonché il deposito di inerti e altro materiale flottato dalle acque del corso d'acqua, ed andrà pertanto prontamente rimossa.

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



Lo scrivente Servizio rimane a disposizione per valutare, congiuntamente con i soggetti interessati e loro consulenti tecnici, le modalità per l'aggiornamento richiesto, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AA/AP

ALLEGATO FOTOGRAFICO

Vista da monte del tratto tombinato del Canale Mareto: in primo piano la tubazione esistente che andrà prontamente rimossa in quanto genera perturbazione al deflusso delle acque e deposito di inerti ed altro materiale flottato dalle acque.



[illegible]



- che il suddetto intervento deriva da valutazioni idrauliche effettuate dallo scrivente Ufficio territoriale e da altri enti pubblici (ANAS per progetto di ammodernamento e ampliamento della strada statale 62 della Cisa da centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio e RFI per completamento raddoppio linea Parma-La Spezia) coinvolti nella riorganizzazione e nel completamento di opere strategiche di tipo complesso interessanti ampie porzioni di territorio urbanizzato interferenti con il reticolo idraulico minuto (Cavo Maretto) a sud di Parma;
- i terreni di cui in oggetto sono stati in passato interessati da eventi di alluvionamento dovuti alla sezione insufficiente dello scatolare esistente, inadeguato a smaltire le portate pari a un TR100 con terreno saturo e alla contestuale presenza di fabbricati entro lo spazio della fascia di servitù idraulica del Cavo Maretto, così come definita dall'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904;

ESPRIME parere idraulico provvisorio favorevole al rinnovo per la durata di un anno della concessione dei terreni demaniali in oggetto alle seguenti condizioni e prescrizioni, elaborate ai sensi del § 3.3.2 dell'allegato 4 alle NTA del PAI (*Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B"*):

- 1) dovranno essere ottemperate le prescrizioni contenute nel Ns. precedente parere Prot. 22/11/2021.0063590.U (rimozione tubazioni all'interno del tombinamento esistente);
- 2) il richiedente dovrà attenersi agli interventi e misure di seguito riportati (condizioni di esercizio), al fine di garantire la sicurezza idraulica dei terreni e fabbricati di Condominio Bergonzi e delle aree limitrofe:
 - elaborazione e trasmissione allo scrivente Ufficio di un cronoprogramma degli interventi periodici di manutenzione delle opere, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso del tombinamento esistente;
 - adozione di misure ed attività di prevenzione per la sicurezza idraulica del Condominio Bergonzi, da correlare a sistemi di allertamento in funzione dei tempi medi di arrivo della piena (tempi di corrivazione) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena, da condividere con lo scrivente Ufficio; tra le misure dovrà esserci l'installazione di un idrometro a monte dell'abitato, da posizionare in una sezione adeguata, che evidenzii il livello di guardia ed il superamento di quello delle condizioni di sicurezza, oltre il quale dovranno adottarsi le attività di protezione civile previste per le aree a rischio idraulico;
 - il richiedente dovrà altresì individuare il soggetto responsabile della sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
- 3) il Comune in indirizzo dovrà provvedere a inserire l'area del Condominio Bergonzi tra quelle assoggettate a rischio idraulico nell'ambito del proprio Piano di Protezione Civile;



- 4) le misure sopra indicate resteranno in vigore fino all'elaborazione di un piano definitivo di messa in sicurezza idraulica dei terreni di Condominio Bergonzi e delle aree limitrofe, da elaborarsi a cura del richiedente e/o del Comune.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG/AA/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.